



**COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA**  
**Città Metropolitana di Messina**  
\*\*\*\*\*

**COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 34

del 14.07.2021

**OGGETTO:** Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021, ai sensi della deliberazione n.443 del 31.10.2019 ARERA.

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 17,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, anche in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Re Marila	Presidente	X	
Amoroso Alessandro	Consigliere Comunale	Presente in collegamento	
Mingari Antonina	"	Presente in collegamento	
Sottosanti Cinzia	"	Presente in collegamento	
Napoli Matteo	"	X	
Tarallo Silvana	"	X	
Antoci Calogero	"	Presente in collegamento	
Lucifaro Giuseppe	"	X	
Colombo Carmelo	"	X	
Torcivia Rita Antonina	"		X
Rondinella Rosario	"	X	
Pezzicara Giuseppe	"	X	
Assegnati n. 12	In carica n. 12	Presenti n. 11	Assenti n. 1

Vengono nominati scrutatori: Pezzicara, Napoli e Tarallo.

Risultano altresì presenti gli assessori: Il Vice Sindaco Pellegrino, gli Assessori: Rampulla e Perez. Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R. n.9 del 06.03.1986, così come modificato dall'art.21 della L.R. 01.09.93 n.26 il numero degli intervenuti, presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Marila Re, presente presso la sede comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo Monterosso, presente presso la sede comunale.

Il Presidente dà atto che lo svolgimento della seduta avviene anche in videoconferenza con alcuni consiglieri collegati in presenza presso la sede comunale, per i quali viene assicurato il rispetto delle misure emergenziali vigenti, e altri collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico e che, in esecuzione dei criteri stabiliti con disposizione del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 22.04.2020 che ha disciplinato la materia, la seduta si intende, in via convenzionale, effettuata presso la sala consiliare della sede istituzionale del Comune di Santo Stefano di Camastra.

Il numero dei presenti è stato accertato mediante appello nominale e verifica oculare.

Il Presidente si sincera, altresì, tanto per i consiglieri presenti in aula quanto per quelli collegati da remoto che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per avere immediata percezione della presenza degli altri partecipanti, visionare gli eventuali atti della riunione, intervenire alla discussione e alla votazione simultanea e palese sugli argomenti all'ordine del giorno nonché per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti.

Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il **Presidente del Consiglio Re** invita il proponente ad illustrare la proposta di delibera avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021, ai sensi della deliberazione n. 443 del 31.10.2019 ARERA".

L'**assessore Rampulla** evidenzia che a sei mesi dall'approvazione del precedente Piano, il Consiglio si appresta oggi ad approvare il Piano 2021.

Dopo aver fatto una premessa sull'incapacità della Regione Siciliana di gestire il fenomeno dei rifiuti che sta creando enormi problemi di natura finanziaria ai Comuni, evidenzia che nel nuovo Piano ci sono fondamentalmente quattro novità rispetto al precedente.

La prima è rappresentata dall'imposizione da parte della Regione di una nuova discarica: si è passati, infatti, dalla "Sicula Trasporti" alla "Trapani Servizi" il che ha comportato un notevole incremento dei costi sostenuti dal Comune per il conferimento dei rifiuti anche in considerazione del fatto che, durante il periodo estivo si registra un aumento della popolazione e, conseguentemente, della produzione di rifiuti.

Altra novità è quella concernente il costo di conferimento dell'umido con un incremento per tonnellata di circa 30 euro (da 155 a 185).

Le altre due novità, invece, sono di natura positiva e hanno consentito di presentare un Piano con il segno "meno" rispetto al precedente.

Sottolinea, al riguardo, che è stata riconosciuta al Comune di Santo Stefano la premialità prevista per i comuni virtuosi nella raccolta differenziata. Ringrazia, per questo, in primo luogo i cittadini per la sensibilità dimostrata sul tema e rivolge un plauso anche all'ufficio tecnico, all'ufficio ARO e al gestore per il lavoro svolto.

Ultima novità di rilievo, infine, è rappresentata dalla consegna del CCR per l'utilizzo del quale anticipa che a breve verrà stilato un regolamento che sarà condiviso con l'intero consiglio comunale.

Ne approfitta, inoltre, per anticipare che nei prossimi giorni inviterà tutti i consiglieri a visitare il CCR che descrive come una struttura all'avanguardia, dotata di strumentazione di ultima generazione e che potrà rappresentare un fiore all'occhiello per l'intera comunità cittadina.

Conclude rivolgendo un appello all'intero Consiglio a votare il Piano che, insieme al bilancio, rappresenta il cuore della vita di tutta la comunità.

Il **Consigliere Colombo**, chiesta e ottenuta la parola, rileva che da quando si interessa della cosa pubblica, quello dei rifiuti è stato sempre un punto dolente; anche quando si passò alla gestione da parte dell'ATO ci fu un aumento di costi sia a causa delle scelte fatte dalla Regione sia per quelle fatte da alcuni amministratori.

Ritiene che oggi si ripresenti la questione nel senso che quello del costo dei rifiuti è un problema ancora attuale. Si associa, al riguardo, all'appello fatto dall'assessore Rampulla alla Regione perché ritiene che l'intera filiera sia ancora ferma all'era paleozoica, laddove potrebbero essere sfruttati, ad esempio, i termovalorizzatori e/o sistemi innovativi di raccolta.

Dichiara di comprendere le difficoltà dell'Amministrazione sulla materia ed evidenzia che, per tale motivo, aveva proposto la creazione di un separatore presso il Consorzio Valle dell'Halacsa.

Chiede, infine, all'amministrazione come mai non si sia pensato ad una compartecipazione al costo del servizio attingendo al bilancio comunale.

L'assessore **Rampulla** evidenzia, al riguardo, che, essendosi verificata, anche grazie alla creazione del CCR, una riduzione dei costi di circa 20.000 euro, non è stato ritenuto opportuno, per quest'anno, intaccare le risorse del bilancio comunale. Dichiara, inoltre, che si stanno monitorando i dati al fine di valutare eventuali compartecipazioni.

Su richiesta del consigliere Rondinella, inoltre, l'assessore Rampulla specifica che negli anni precedenti il Comune non ha ricevuto alcuna premialità.

Il **consigliere Pezzicara**, chiesta e ottenuta la parola, chiede all'assessore Rampulla se la compartecipazione di cui parlava in precedenza sia riferita all'anno 2021.

L'assessore **Rampulla** chiarisce che il monitoraggio è riferito all'anno 2021 ed è orientato a valutare l'eventuale compartecipazione ai costi del servizio per l'anno 2022.

Interviene il **consigliere Amoroso** il quale si complimenta con l'assessore Rampulla per il lavoro svolto. Ritiene che l'Amministrazione abbia sopperito alle carenze della Regione Siciliana facendo un lavoro che sostiene di potere definire miracoloso. Nell'evidenziare, poi, il passaggio dal 10% al 70% di raccolta differenziata, ricorda che l'amministrazione sta per premiare 150 cittadini virtuosi e ritiene che la riduzione delle tariffe, sebbene importante, debba essere fatta dopo avere dato adeguati stimoli ai cittadini affinché incrementino la raccolta differenziata.

Il **Consigliere Napoli**, chiesta e ottenuta la parola, dopo essersi complimentato con l'assessore e con gli uffici per il lavoro svolto, chiede, in relazione all'evasione, della TARI se esistono dati e come intende combattersi il fenomeno.

Interviene, al riguardo, il **Sindaco** per significare che la riscossione dei tributi rappresenta il tallone di Achille di tante amministrazioni. Evidenzia, tuttavia, che negli ultimi anni l'Amministrazione si è mossa su un duplice binario, riconoscendo, da un lato, la rateizzazione dei tributi ai cittadini e, dall'altro, attraverso un potenziamento dell'attività di riscossione coattiva attraverso incarichi, in tal senso, conferiti prima all'Avv. Cannavò e, successivamente, all'Avv. Gerbino.

Sottolinea come entrambe le iniziative abbiano dato risultati apprezzabili.

Interviene, sull'argomento, anche il **consigliere Amoroso** per proporre la creazione di una task force per individuare i cittadini e combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti che si verifica in alcune aree della cittadina.

Chiusa, in assenza di altri interventi, la discussione, interviene, per dichiarazione di voto il **Consigliere Colombo** il quale esprime, per il proprio gruppo, il voto contrario in quanto ritiene che l'Amministrazione avrebbe dovuto intervenire con risorse di bilancio dal momento che nel precedente Piano si era registrato un aumento dei costi.

Il **Consigliere Pezzicara**, associandosi alle motivazioni formulate dal Consigliere Colombo, dichiara il voto contrario del proprio gruppo consiliare.

Si passa, dunque, alla votazione sulla proposta di delibera avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021, ai sensi della deliberazione n. 443 del 31.10.2019 ARERA".

La votazione viene eseguita per alzata di mano dei presenti e per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio dei consiglieri collegati da remoto.

**Presenti e votanti: n. 11**

**Voti favorevoli: n. 08**

**Contrari: n. 03 (Colombo, Pezzicara, Rondinella)**

**Astenuti: n. 0**

Il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività della delibera:

**Presenti e votanti: n. 11**

**Voti favorevoli: n. 10**

**Contrari: n. 0**

**Astenuti: n. 01 (Rondinella)**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

**Visto** l'esito delle eseguite votazioni;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione dall'oggetto: "**Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021, ai sensi della deliberazione n. 443 del 31.10.2019 ARERA**".

Con separata votazione,

**DELIBERA**

Di rendere l'atto immediatamente esecutivo.

# COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N. 29 /A.T. DEL 30/06/2021

PRESENTATA DALL' ASSESSORE ALL'ECOLOGIA ED AMBIENTE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021 ai sensi della deliberazione n. 443 del 31.10.2019 ARERA

PREMESSO che

- L'art. 1 co. 527 della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- Compete ad ARERA, in particolare, la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.
- ARERA ha posto in consultazione due documenti, uno relativo agli "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (351/2019) e l'altro relativo alle "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" (352/2019), recanti una serie di novità rilevanti tanto per i gestori del servizio di rifiuti quanto per i Comuni.
- Con deliberazione n. 443 del 31.10.2019 ARERA ha approvato il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- La deliberazione ARERA del 24 Novembre 2020 493/2020/R/rif reca aggiornamenti al MTR ai fini della predisposizione del PEF per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO quanto sopra esposto, il Piano Finanziario, con il supporto e la collaborazione della ditta GFAmbiente è stato redatto con riferimento a quanto previsto dal DPR 158/1999 e con le modalità di cui alla deliberazione n. 443 del 31.10.2019 ARERA.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTO l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

**PRESO ATTO** del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 30/07/2014 e le successive variazioni, ed in particolare l'articolo 11 il quale dispone che, La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario, redatto secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;

**VISTO** l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

**Art. 8. Piano finanziario**

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

**TENUTO CONTO** quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**VISTO** il Piano Economico Finanziario che riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif.

**DATTO ATTO** che nel PIANO ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2021, sono riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.

**VISTO** che il documento, per facilitarne la lettura, viene diviso in due parti: la prima riferita allo sviluppo del piano economico finanziario relativo ai costi sostenuti, la seconda, basata sui costi del PEF, relativa alla determinazione delle tariffe che l'Ente dovrà deliberare.

**CONSIDERATO** che la procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (TARI ANNO 2021) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore sia trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (EGATO).

**DATO ATTO** che il Piano Economico Finanziario è stato inviato alla SRR Messina Provincia quale Ente territorialmente competente, ai fini della validazione sulla completezza, coerenza e congruità dei dati ai sensi dell'art. 6, comma 3 della delibera 443/2019/R/rif;

**VISTO** che il Piano Economico Finanziario è stato validato dall'Ente Territorialmente competente – SRR Messina Provincia con nota prot.1388 del 29/06/2021;

VISTO l'art. 6 della delibera ARERA n. 443/2019/RIF del 31/10/2019 che prevede come attori principali per la procedura di approvazione, oltre che il gestore del servizio e l'Ente territorialmente competente, la verifica e l'approvazione da parte dell'ARERA sulla coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte sia dall'Ente Territorialmente competente sia dal Comune, che acquistano piena ed immediata efficacia;

VISTO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale unitamente alla validazione da parte dell' EGATO.

TENUTO CONTO che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti per come segue:

Comune di Santo Stefano Camastra	TARI 2021 Legge 147/2013	
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2021	euro/anno	
<b>COSTO VARIABILE</b>		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani Indifferenziati – CRT	€	143.283,14
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	€	88.310,04
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	€	147.125,71
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	€	277.153,38
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	€	-
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	€	-
Articolo 7 ter. 1 COSEXPTV	€	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	€	-
Fattore di Sharing – b		0,500
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	€	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	-€	43.394,83
Fattore di Sharing – b(1+ω)		0,600
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	-€	26.036,90
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>	€	€ -
Coefficiente di gradualità (1+Y)		1,000 1,000
Rateizzazione r		1,0 1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+Y)RC <sub>TV</sub> /r	€ -	€ -
Rata di conguaglio PV su MTR 2020	€	-
Rata di conguaglio PV su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020	€	30.250,47
Rata per il recupero mancate entrate tariffarie dovute alle agevolazioni COVID 2020	€	-
Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili	€	-
Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali	€	65.587,23
<b>ΣTV<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	€	<b>725.673,06</b>
<b>ΣTV<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ricalcolo)</b>	€	<b>694.722,82</b>
<b>COSTO FISSO</b>		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	€	97.394,48
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	€	12.828,76
Costi generali di gestione - CGG	€	49.132,50
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	€	-
Altri costi - COal	€	48.165,95
Costi comuni – CC	€	110.127,20
Ammortamenti - Amm	€	-
Accantonamenti - Acc	€	9.554,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	€	-
- di cui per crediti	€	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	€	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	€	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	€	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>bc</sub>	€	-
Costi d'uso del capitale - CK	€	9.554,00
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	€	-
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	€	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>TF</sub>	€ -	€ -
Coefficiente di gradualità (1+Y)		1,000 1,000
Rateizzazione r		1,0 1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+Y)RC <sub>TF</sub> /r	€ -	€ -
Rata di conguaglio PF su MTR 2020	€	-
Rata di conguaglio PF su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020	€	7.874,54
Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili	€	-
Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali	€	14.652,70
<b>ΣTF<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	€	<b>239.602,92</b>
<b>ΣTF<sub>2</sub> = ΣTV<sub>2</sub> + ΣTF<sub>1</sub></b>	€	<b>965.275,98</b>
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	€	-
Detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2 /DRIF/2020	-	2.171,32
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	-	30.950,24
% rd		68,02%
<b>ΣTF<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ricalcolo)</b>	€	<b>237.431,60</b>
<b>TOT PEF</b>	€	<b>932.154,42</b>

**DATO ATTO** che i costi di gestione del servizio, sono al netto dell'aliquota del 5% per il tributo TEFA;

**PRESO ATTO** che nel piano finanziario in oggetto è stata considerata la quota relativa al 2021 del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per il 2019, come previsto dall'art.107, c.5, D.L.17 marzo 2020, n.18 che dispone: "5. I comuni possono, in deroga all' articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e di costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

**DATO ATTO** che il piano economico finanziario 2021, costruito secondo le disposizioni della delibera 443 ARERA e successive integrazioni ha un costo pari a € 932.154,42, mentre il ritorno di gettito generato dall'applicazione delle tariffe 2019 comporta un introito pari a € 838.504,16.

**DATO ATTO** che la differenza dei due importi genera un conguaglio pari a € 93.650,26, esso potrà esser distribuito nei successivi piani finanziari ripartibile sulla base delle determinazioni del Consiglio Comunale.

**VISTI:**

- il D. L.vo n. 27 del 24/04/2020;
- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;
- la delibera ARERA n. 443/2019/RIF del 31/10/2019;

**ACCERTATA** la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**si propone che il Consiglio Comunale deliberi**

- 1) dare atto che il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 è stato validato dalla SRR Messina Provincia quale Ente territorialmente competente;
- 2) approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 di cui all'articolo 11 del Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999 - allegato A) costruito secondo le disposizioni della delibera 443 ARERA e successive integrazioni che prevede un totale pari a € 932.154,42;
- 3) dare atto che i costi di gestione del servizio, sono al netto dell'aliquota del 5% per il tributo TEFA;
- 4) dare atto che il piano economico finanziario 2021, costruito secondo le disposizioni della delibera 443 ARERA e successive integrazioni con un importo pari a € 932.154,42, comporta un maggior costo previsto rispetto al ritorno di gettito generato dall'applicazione delle tariffe 2019 che è pari ad € 838.504,16 e, comporta pertanto la necessità di un conguaglio pari a € 93.650,26, che potrà esser distribuito nei successivi piani finanziari ripartibile sulla base delle determinazioni del Consiglio Comunale;
- 5) Di dare mandato ai competenti uffici affinché provvedano a trasmettere ad ARERA tutti i dati e gli atti relativi al servizio TARI 2021 entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione.

Il responsabile del procedimento  
(Dott. Ing. Daniela Lanza Volpe)



IL PROPONENTE  
L'ASSESSORE ALL'ECOLOGIA ED AMBIENTE



Prot.1388 del 29 giugno 2021

Al Capo dell'Area Tecnica  
Comune di Santo Stefano di Camastra

e p. c.

Al Sig. Sindaco  
Comune di Santo Stefano di Camastra

**Oggetto:** Relazione di validazione del Piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Santo Stefano di Camastra ex Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla Delibera n.443/2019 dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA).

*1. Premesse*

La presente relazione è predisposta dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A., nella qualità di Ente Territorialmente Competente, e costituisce il documento conclusivo utile ad effettuare l'attività di validazione prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Delibera n.443/2019 dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'art.19 dell'allegato A alla citata Delibera.

L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità aventi ad oggetto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR). La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente per effettuare la validazione del PEF trasmessoci sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica identificati dal punto 19.1 del Metodo Tariffario Rifiuti allegato alla Delibera n.443/2019.

Occorre precisare che in forza del comma 2ter dell'art.5 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., il Comune di Santo Stefano di Camastra è convenzionato in ARO (Ambito di Raccolta Ottimale), ai sensi dell'art.30 del TUEL, con i Comuni di Reitano e Caronia. L'ARO così costituito tra gli Uffici dei 3 Enti Pubblici interessati ha preso il nome di "ARO CA.RE.RA." ed è stato autorizzato dall'Assessorato Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità con Decreto del Dirigente Generale n.2171 del 16 dicembre 2014. Non v'è dunque, limitatamente al servizio, almeno fino la scadenza dell'appalto per la gestione integrata dei rifiuti assegnato dal Comune, e non dalla SRR Messina Provincia, ex art.15 della L.R. n.9/2010, un rapporto contrattuale diretto tra la Società di Regolamentazione Rifiuti – coincidente con l'Ente Territorialmente Competente – il Comune di Santo Stefano di Camastra ed il soggetto gestore affidatario del servizio che, nel caso specifico, risulta essere l'impresa Traina s.r.l. Alla scadenza dei termini temporali previsti dal vigente contratto d'appalto tra il soggetto gestore ed il Comune di Santo Stefano di Camastra, sarà obbligo di questa SRR bandire l'appalto per l'individuazione di un soggetto gestore dei servizi integrati ambientali per il Comune di Santo Stefano di Camastra (ma anche per Caronia e Reitano) ex art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.

Questa SRR, con propria nota prot.465 del 26 marzo 2020, ha comunicato ai propri Soci quanto indicato all'art.6 della Delibera ARERA n.443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano debba essere validato dall'Ente territorialmente

competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti rimettendo all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni. A tal fine venne allegato anche un breve vademecum utile ad evidenziare le diverse procedure da seguire, rispetto alla precedente pianificazione, per la compilazione del nuovo Piano MTR.

Occorre, inoltre, anche per le ragioni suddette, premettere che le procedure svolte non costituiscono alcuna revisione contabile dei bilanci del Comune o dei gestori; dei conti, voci aggregate o informazioni degli stessi; di informazioni o dati finanziari rendicontati, e, pertanto, questo Ente Territorialmente Competente non intende fornire alcun tipo di attestazione in base ai principi di revisione o un'asseverazione dei dati forniti.

In particolare, la scrivente, ricevuta la richiesta di asseverazione da parte del Comune di Santo Stefano di Camastra ha effettuato specifiche richieste documentali atte a verificare i tre punti su cui effettuare la validazione richiesta, limitandosi tuttavia ad una verifica dei dati inseriti nel Piano trasmesso dal Comune di Santo Stefano di Camastra in data 29 giugno 2021, senza una loro revisione contabile e, tantomeno, una revisione contabile dei dati di bilancio dei gestori. Ha verificato comunque, preso atto degli obblighi in capo ai Comuni, scaturenti dalle previsioni della L.R. n.9/2010, la corretta allocazione delle voci di spesa per la Società di Regolamentazione Rifiuti secondo la pianificazione finanziaria approvata dall'Assemblea dei Soci della stessa SRR e rappresentata, singolarmente, ad ognuno dei medesimi.

Il presente documento esprime la valutazione e la validazione della scrivente SRR, nei limiti e stante le osservazioni indicate, con riferimento al solo Piano economico e finanziario trasmesso dal Comune di Santo Stefano di Camastra. Il parere è inoltre espresso solo con riferimento a quanto previsto dalla Delibera n.443/2019, all'art.6.3 e 6.4. e pertanto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli ivi indicati.

La SRR Messina Provincia S.C.p.A., assumendosi la responsabilità della validazione oggetto del presente documento con le limitazioni predette, non assume alcuna responsabilità in merito alle scelte adottate sulla base del presente documento, in particolare nessuna responsabilità per eventuali danni subiti a seguito di decisioni prese o non prese, azioni intraprese, o non intraprese, sulla base dei contenuti della presente relazione.

## 2. Analisi, validazione e documenti analizzati

Il Comune, con documentazione assunta dalla SRR Messina Provincia al prot.1388 del 29 giugno 2021, ha trasmesso alla scrivente Società i seguenti documenti:

- PEF per l'applicazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell'Appendice I della Delibera ARERA n.443/2019,
- PEF grezzo in formato editabile,
- Dichiarazioni di veridicità,
- Contratti in essere.

I documenti risultano conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera n.443/2019. Si evidenzia che la documentazione ricevuta è inoltre conforme alle appendici di cui alle Delibere ARERA in vigore alla data di redazione della presente nota.

**3. Conclusioni**

L'attività di validazione svolta è coerente, dunque, con l'art.19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori,
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti,
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

La tabella seguente riepiloga le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2021:

Tipo	Aspetti considerati	Descrizione delle azioni di verifica
A	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (comma a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati;</li> <li>- Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi;</li> <li>- Controlli a campione;</li> <li>- Presenza dei costi di gestione obbligatori ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.</li> </ul>
B	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (comma b)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto generale della metodologia di calcolo;</li> <li>- Attribuzione (condivisione) da parte di ETC dei fattori di sharing e di rateizzazione;</li> <li>- Rispetto delle tempistiche di validazione</li> </ul>
C	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (comma c)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta dal gestore;</li> <li>- Analisi dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020 e relativo confronto con costi storici;</li> <li>- Analisi dei benefici mercato/CONAI anno 2020 e relativo confronto con benefici storici 2018.</li> </ul>
D	Altre verifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa</li> </ul>

====o0o=====

**Pertanto, viste e considerate:**

- le premesse alla presente,
- la Legge Regionale n. 9/2010 e ss.mm. e ii.,
- lo Statuto della SRR Messina Provincia S.C.p.A.,
- la Delibera ARERA n.443 del 31 ottobre 2019,
- la missiva dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot.10655 del 12 marzo 2020,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 25 marzo 2020,
- la nota della SRR Messina Provincia S.C.p.A. prot.465 del 26 marzo 2020,
- la nota della SRR Messina Provincia S.C.p.A. prot.1511 del 23 ottobre 2020,
- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 26 novembre 2020,

SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- il verbale di Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A. del 22 dicembre 2020,
- la richiesta del Comune di Santo Stefano di Camastra assunta dalla SRR Messina Provincia S.C.p.A. al prot.1388 del 29 giugno 2021 con la quale è stata trasmessa la documentazione afferente al relativo PEF,

**Considerato inoltre che:**

- il Comune di Santo Stefano di Camastra, come già detto in premessa, svolge il servizio in ARO ex art.5, comma 2ter della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.,
- il predetto ARO è stato autorizzato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n.2171 del 16 dicembre 2014,
- il Comune di Santo Stefano di Camastra ha trasmesso tutta la documentazione prevista dalla Delibera ARERA n. 443/2019,
- il Comune di Santo Stefano di Camastra ha rappresentato, nelle interlocuzioni con questa SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, in merito alle problematiche derivanti dalle variazioni dei limiti di crescita, il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 dell'allegato alla Delibera ARERA n.443/2019.
- la SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, ha concordato e condiviso, la determinazione del fattore di *sharing*,
- la SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, verificando a campione, tramite il modello di calcolo predisposto da ARERA, la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, ha condiviso i limiti di crescita così come descritti nella relazione accompagnatoria al PEF del Comune di Santo Stefano di Camastra considerandoli validi per garantire il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità,
- la SRR Messina Provincia, in qualità di Ente Territorialmente Competente, condividendo quanto riportato nella relazione accompagnatoria del PEF del Comune di Santo Stefano di Camastra individua, di concerto con il medesimo Comune, i fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali nei seguenti valori:
  - ✓  $b = 0,5$
  - ✓  $\omega = 0,20 \rightarrow b \cdot (1 + \omega) = 0,60$

Tutto ciò considerato, questa SRR Messina Provincia, nella qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi della Delibera ARERA n.443/2019, esprime parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Santo Stefano di Camastra.

**S.R.R. Messina Provincia S.c.p.A.**  
**Direttore Generale**  
**Dott. Giuseppe Mondello**



Mondello Giuseppe  
29.06.2021  
17:59:21  
GMT+00:00

**Comune di Santo Stefano Camastra**

**TARI**  
**TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI**  
**ANNO 2021**

**IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER  
L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO  
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
DELIBERAZIONE ARERA 443/2019**



**INDICE**

Premessa.....	2
Competenze ed entrate tariffarie .....	2
SVILUPPO MTR.....	4
Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani.....	4
Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento) .....	5
Componenti costo variabile .....	6
Componenti costo fisse .....	8
Dati di conto economico.....	11
Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia .....	12
Calcolo dei costi operativi incentivanti .....	13
Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni.....	13
Calcolo degli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19.....	14
Verifica valore del coefficiente C19 2021 .....	14
Misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19 .....	15
Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali.....	15
Costi uso del capitale.....	15
Determinazione del valore della Componente a conguaglio.....	16
Fattore di Sharing proventi $\tau$ .....	16
Coefficiente di gradualità .....	17
Rate di conguaglio residue 2020 .....	17
Differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR .....	18
Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili.....	18
Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	18
Note al calcolo.....	21

## **Premessa**

La redazione del presente documento è finalizzata dall'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo in questo modo trasparente l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza.

Per consentire all'Ente Territorialmente competente (EGATO) la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 deliberato il 31 ottobre 2019 con n. 443 e aggiornato con delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF.

Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2021, sono riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Il documento, per facilitarne la lettura, viene diviso in due parti: la prima riferita allo sviluppo del piano economico finanziario relativo ai costi sostenuti dal Gestore e dal Comune, la seconda, basata sui costi del PEF, relativa alla determinazione delle tariffe che l'Ente dovrà deliberare.

## **Competenze ed entrate tariffarie**

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (*TARI ANNO 2021*) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o Provincia Autonoma, l'ATO ove istituito o lo stesso Comune.

L'EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all'ARERA.

L'ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede all'approvazione.

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel Comma 651 della legge 147/2013.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali. Le tariffe anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.



*TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019*

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2021 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in continuità con il DPR 158/99.

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singola attività del ciclo integrato che comprende come evidenziato nella prima parte: Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

Tra gli atti da compiere oltre allo sviluppo del sistema tariffario sulla base del Piano Economico tariffario le regole dell'autorità, prevedono, da parte del Gestore, la predisposizione della Carta della Qualità del servizio e che i documenti di riscossione riportino chiaramente le informazioni sugli importi addebitati, il calcolo della tariffa, le modalità di pagamento e i recapiti per eventuali reclami.

## (PIANO FINANZIARIO 2021)

### SVILUPPO MTR

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e all'aggiornamento della delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF. e fa riferimento:

- allo specifico layout di risultato "443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF" utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del comune (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF);
- alla presente relazione che si attiene allo "443-2019.R-rif Appendice 2" che ne rappresenta lo schema tipo.
- all'allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2021 e 2022 in coerenza con i criteri disposti da MTR.

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.

#### **Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani**

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade
- b) Raccolta e trasporto dei rifiuti
- c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti
- d) Trattamento, recupero e smaltimento
- e) Attività di direzione, uffici, e quant'altro collegate ai servizi di cui sopra.

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani + sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di



affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti risultano escluse dalla copertura delle tariffe.

In particolare comprendono:

- a) raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- b) derattizzazione;
- c) disinfestazione zanzare;
- d) spazzamento e sgombero neve;
- e) cancellazione scritte vandaliche;
- f) defissione manifesti abusivi;
- g) gestione dei servizi igienici pubblici;
- h) gestione del verde pubblico;
- i) manutenzione delle fontane;

#### **Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento)**

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2021 e 2022, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

- ✓  $a$  = anno 2021
- ✓  $\sum T_a$  = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU
- ✓  $\sum TV_a$  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
- ✓  $\sum TF_a$  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

## Componenti costo variabile

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r$$

Dove:

- ✓ *CRT<sub>a</sub>* è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati;
- ✓ *CTS<sub>a</sub>* è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU;
- ✓ *CTR<sub>a</sub>* è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU;
- ✓ *CRD<sub>a</sub>* è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate;
- ✓ *COITV<sub>a,exp</sub>* ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;
- ✓ *AR<sub>a</sub>* è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ *b* è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,3;
- ✓ *ARCONAI,<sub>a</sub>* è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ *b(1+ω<sub>a</sub>)* è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω<sub>a</sub> è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

$\gamma 1, a$  e  $\gamma 2, a$  di cui al comma 16.2 art. 16 MTR 443;  $\omega a$  può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4;

- ✓  $(1+\gamma a) RCTV, a / r$  dove  $\gamma$  è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2019 – 2020 mentre  $RCTV$  è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili,  $r$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

Inoltre in riferimento al "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile possono essere considerate le seguenti voci aggiuntive:

- ✓ **COVTV, 2021 exp** di natura previsionale, è la componente variabile destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID\_2019. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.
- ✓ **COSTVa, exp** è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico (art. 3 deliberazione 158/2020/R/RIF).
- ✓ **RCNDTV/r'** è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione delle agevolazioni COVID adottate con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.  $r'$  rappresenta il numero di rate per il recupero ed è determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3.

Questa componente (**RCNDTV**), se correttamente quantificata e valorizzata nel PEF 2020, rappresentava la quota di costo a decurtazione delle entrate tariffarie relative alla componente variabile per i mancati introiti tariffari sopracitati.

- ✓ **RCUTV, a** è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

- ✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, determinato secondo l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione opportunamente definiti dall'ente d'ambito.

### Componenti costo fisse

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$$

Dove:

- ✓ *CSLa* è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio;
- ✓ *CCa* sono i costi comuni e comprendono:
  - *CARCa* sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:
    - accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
    - gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
    - gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
    - promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a);
    - prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b);
  - *CGGa* sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;
  - *CCDa* sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:
    - nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
    - nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l'ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o,

alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;

- o *COAL,a* include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

Vengono inoltre indicati all'interno dei costi operativi di gestioni gli eventuali costi sostenuti per campagne di sensibilizzazione e educazione ambientale e per eventuali misure di prevenzione.

- ✓ *CKa* sono i costi d'uso del capitale;
- ✓ *COITFa, exp* ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;
- ✓  $(1+\gamma a) RCTFa / r$  dove  $\gamma$  è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2019 – 2020 ed è posto a -0,1 ( $RCTFa > 0$ ) mentre  $RCTFa$  è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi,  $r$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

Inoltre in riferimento al "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso possono essere considerate le seguenti voci aggiuntive:

- ✓ *COVTF,2021 exp* di natura previsionale, è la componente fissa destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID\_2019. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- ✓ *RCUTFa*, è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in

**TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019**

deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

- ✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, determinato secondo l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione opportunamente definiti dall'ente d'ambito.

In breve i costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti:

**Costi Variabili**

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- costo trattamento e smaltimento
- costo trattamento e recupero
- costo raccolta dei rifiuti differenziati
- costi operativi incentivanti variabili
- ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing
- proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing
- Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2019 e 2020
- Componente per costi previsionali COVID\_19
- Componente per costi previsionali tutela utenze disagiate
- Recupero mancate entrate tariffarie da agevolazioni utenze ND 2020
- Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020

**Costi fissi**

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- Costi operativi incentivanti fissi
- Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2019 e 2020.
- Componente per costi previsionali COVID\_19
- Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020

*TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019*  
*In grassetto vengono indicate le voci che costituiscono l'elemento di novità rispetto allo sviluppo del piano economico finanziario previsto dal D.P.R. 158/99.*

### **Dati di conto economico**

I costi da considerare per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati dai PEF 2019 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. I costi sono considerati senza IVA la quale se indetraibile viene evidenziata nel format di Appendice 1 predisposto dall'autorità unitamente alla dichiarazione di veridicità a firma del Legale rappresentate del Gestore nella quale vengo riportate le voci dei costi di gestione e di capitale relativo al servizio integrato dei rifiuti.

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/a-2.

In particolare, sono state individuati eventuali costi per campagne ambientali e per misure di prevenzione e vengono indicati i costi per gli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti ed eventuali oneri aggiuntivi per compensazione.

Le voci di costo rilevate dai documenti contabili relativi al PEF del 2019 al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettifiche sono riferite a tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio.

In caso di impossibilità di reperire i costi contabili, ad esempio per cambio del Gestore del servizio o inadempienza dello stesso, questi sono stati direttamente riferiti a quelli indicati nel PEF approvato per la deliberazione delle tariffe nell'anno a-2 e desunti dalle fonti contabili a disposizione opportunamente ripartite secondo i driver più opportuni

Ai fini del calcolo della TARI 2021 questi costi vengono raggruppati in:

- **Costi operativi di gestione (CG)**
- **Costi Comuni (CC)**
- **Costi Uso del capitale (CK)**

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2, a-1) i costi relativi all'anno di riferimento vengono aggiornati secondo l'art. 6 comma 6.5 MTR 443/2019/R/rif. e secondo l'art. 1 comma 1.1 punto a della delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF. con un tasso di inflazione pari allo 1,10% per il 2020 e 0,10% per il 2021.

Comune di Santo Stefano Camastra

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2021, relativi al servizio del ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento (a-2) (art. 6 comma 6.2 MTR 443/2019/R/rif).

I CG (costi operativi di gestione) i CC (costi comuni) e i CK (costi uso del capitale) relativi al Piano Economico Finanziario 2019 al netto dell'IVA indetraibile sono indicati nei seguenti centri di costo:

<b>COSTI OPERATIVI GESTIONE CG</b>	<b>2019</b>
CSL Spazzamento e lavaggio strade	€ 96.238,55
CRT Raccolta e trasporto rifiuti indiff.	€ 141.582,59
CTS trattamento e smaltimento R.U.	€ 87.261,94
CRD Raccolta e trasporto rifiuti diff.	€ 273.864,00
CTR Trattamento e recupero diff.	€ 67.437,50
<b>TOTALE</b>	<b>€ 666.384,58</b>
<b>COSTI COMUNI CC</b>	<b>2019</b>
CARC Contenzioso, accert. riscossione	€ 12.676,50
CGG costi generali gestione	€ 48.549,37
CCD Costi quota crediti inesigibili	€ -
CO oneri finanziamento	€ 47.594,29
<b>TOTALE</b>	<b>108.820,16</b>
<b>COSTI USO DEL CAPITALE CK</b>	<b>2019</b>
Ammortamenti	€ -
Accantonamenti	€ 9.554,00
Remunerazione su capitale	€ -
Remunerazione su investimenti	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.554,00</b>
RECUPERI VENDITE MATERIE/ENERGIA	€ -
RECUPERI CONAI	-€ 42.879,80
<b>TOTALE</b>	<b>€ 741.878,94</b>

**Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia**

Secondo quanto previsto dal metodo MTR 443/2019/R/rif. art. 2 comma 2.2 vengono dettagliati i proventi ottenuti dalla vendita di materiale, energia e dai ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Essi vengono successivamente ricondizionati tramite i fattori di Sharing dei proventi  $b$  e  $b(1+\omega a)$  che in considerazione dell'attuale sistema di raccolta differenziata presente sul territorio comunale possono avere valori compresi tra:

- $b$  [0,3 ,0,6]
- $b (1+\omega a)$  [0,33 ,0,84];



La scelta del loro valore risulta di competenza dell'ente territoriale d'ambito. Sulla base dell'analisi territoriale eseguita, i fattori di Sharing per ricondizionare i ricavi ottenuti dal recupero di energia e materiali per la susseguente approvazione da parte dell'autorità del PEF sono i seguenti:

$$b = 0,50 \text{ (COMPETENZA EGATO)}$$

$$b(1+\omega a) = 0,60 \text{ (COMPETENZA EGATO)}$$

In relazione ai fattori di sharing scelti i valori dei proventi Ar e Ar CONAI risultano essere:

- Valore Ar = € -
- Valore Arconai = -€ 26.036,90

#### Calcolo dei costi operativi incentivanti

Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il miglioramento del servizio, il Gestore fornisce la documentazione necessaria per l'Ente territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG e al miglioramento del servizio. Fermo restando l'applicazione del limite di prezzo indicato nel successivo paragrafo "Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" si quantificano i seguenti costi operativi incentivanti

$$COlv = € -$$

$$COlf = € -$$

#### Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni

In base alle disposizioni dell'autorità i coefficienti PG e QL possono assumere valori massimi del 3% per le modifiche di perimetro (es. eventuale passaggio da raccolta stradale a Porta/Porta) e 2% per il parametro QL (es. incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/utilizzo e della frequenza delle attività di spazzamento e raccolta). (art.7 comma 7.10; art.5 comma 8.1; art.4 comma 4.4 MTR 443/2019/R/rif).



**TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019**

Sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell'introduzione di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell'incremento della raccolta differenziata i valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel PEF 2021 risultano i seguenti:

**VALORE PG = 0,00% (COMPETENZA EGATO)**

**VALORE QL = 2,00% (COMPETENZA EGATO)**

**Calcolo degli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19**

In base alle disposizioni dell'autorità le componenti di costo *COVTV*, 2021 *exp* e *COVTF*,2021 *exp* destinate alla copertura dei costi in relazione all'emergenza sanitaria, fanno riferimento a:

- *COVTV*, 2021 *exp*: variazioni della componente di raccolta e trasporto (CRT) per incremento del servizio, della componente per la raccolta differenziata (CRD) per la minor frequenza dei passaggi e dei quantitativi di smaltimento delle frazioni sia differenziate che differenziate (CTS e CTR) (art. 7bis comma 7bis.1 MTR 443/2019/R/rif);
- *COVTF*,2021 *exp*: variazioni della componente di spazzamento e lavaggio delle strade (CSL) per igienizzazione/sanificazione lavaggi marciapiedi e aree ad alta frequentazione e delle componenti legate ai costi comuni. (art. 7bis comma 7bis.2 MTR 443/2019/R/rif)

In relazione ai costi da sostenere per l'annualità 2021 legate all'emergenza sanitaria COVID\_19 i valori il calcolo dei valori risulta il seguente:

**COVTV, exp = € -**

**COVTF, exp = € -**

**Verifica valore del coefficiente C19 2021**

In base alle disposizioni dell'autorità il coefficiente C19 2021 può assumere un valore massimo del 3% per le modiche derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali su costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID – 19. Sulla base dei costi determinati il valore di tale coefficiente risulta essere il seguente:

**VALORE C19 2020 = 3,00% (COMPETENZA EGATO)**



### Misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19

Per l'anno 2021 la componente destinata alla copertura degli oneri attesi per le misure di tutela delle utenze domestiche disagiate individuate dall'art.3 della deliberazione 158/2020/R/Rif (art. 7ter comma 7ter.1 MTR 443/2019/R/rif); risulta essere:

**COSTV, exp = € -**

La rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione delle agevolazioni COVID adottate con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche risulta quantificata in un valore pari a:

**RCNDTV/r = € -**

### Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali

I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente competenti per l'anno 2021, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (art.9 comma 9.1 MTR 443/2019/R/rif) (determina 170/DAGR/2019) e di altri eventuali oneri, risultano pari a:

**COal ONERI DI FINANZIAMENTO = € 48.165,95**

### Costi uso del capitale

Per l'anno  $a = \{2021\}$ , i costi d'uso del capitale  $CK_a$ , relativi a ciascun ambito di affidamento, sono pari a:

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + RLIC_a$$

dove:

- $Amm_a$  è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore determinata secondo i criteri di cui all'Articolo 13;
- $Acc_a$  è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario. Al suo interno ricade la valorizzazione



TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

dell'accantonamento per il fondo crediti dubbia esigibilità il quale non può superare un valore massimo del 80% di quanto previsto dalle norme sul FCDE (art.14 comma 14.2 MTR 443/2019/R/rif);

- $R_a$  è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato;
- $RLIC_a$  è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il servizio del ciclo integrato.

### Determinazione del valore della Componente a conguaglio

In relazione alla documentazione pervenuta, se disponibile, per il calcolo dei costi di esercizio e di investimento per l'anno 2019 si sono rilevati i costi effettivi dell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2018, attraverso l'analisi delle fonti contabili obbligatorie, ed è quindi stato aggiornato sulla base dell'indice medio ISTAT dello 0.90 % (art. 15 comma 15.2 MTR 443/2019/R/rif).

Il conguaglio quindi è stato determinato calcolando la differenza tra le entrate relative alle componenti di costo ridefinite secondo MTR e le pertinenti entrate tariffarie effettivamente computate per l'anno 2019. In particolare:

$$RCTV_a = \sum TV_{a-2new} - \sum TV_{a-2old}$$

$$RCTF_a = \sum TF_{a-2new} - \sum TF_{a-2old}$$

### Fattore di Sharing proventi $\bar{b}$

Ai fini della determinazione del valore del conguaglio da considerare in parte variabile nel PEF 2021 si necessita l'applicazione, per ridefinire i proventi AR e AR CONAI secondo l'MTR, del fattore di sharing dei proventi  $\bar{b}$ . Esso viene così determinato:

se la somma dei costi ridefiniti all'anno a-2 sulla base del MTR CTR + CTS + CTR + CRD alla quale viene sottratta la tariffa variabile originale e aggiunte le componenti a conguaglio della parte fissa, rapportata alla somma dei proventi riferiti al CONAI e ad altri ricavi è maggiore di 0  $\bar{b}$  può assumere un valore max. di 1,0 e min. 0,3. Se negativo sempre 0,3.

Sulla base del valore determinato attraverso questa espressione si desume che la scelta ponderata di  $\bar{b}$  è pari a: 0,3

I valori dei Conguagli in parte variabile e quello in parte fissa utilizzati per determinare il Piano Economico finanziario relativo all'applicazione delle tariffe 2021 sono:



Conguaglio Variabile RC 2021 0

Conguaglio Fissa RC 2021 0

I conguagli così determinati vengono quindi riefiniti sulla base del coefficiente di gradualità di cui all'art. 16 dell' MTR 443/2019/R/III.

### Coefficiente di gradualità

Per l'anno 2021 la determinazione dei conguagli relative alle annualità 2019 avviene applicando alla somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del conguaglio della parte fissa il coefficiente di gradualità determinato dall'ente territorialmente competente.

Per la scelta del coefficiente sulla base del benchmark eseguito comparando il costo unitario di efficientamento con i fabbisogni standard determinati in base all'art.1 comma 653 delle legge 147/2013 si consiglia l'utilizzo del valore così calcolato:

Indicatori qualità prestazioni	GESTORE	COMUNE
Valore Rispetto obiettivi % RD	0,00	0,00
Valutazione performan Riutilizzo/ Riciclo	0,00	0,00
Valutazione soddisfazione Utenza	0,00	0,00
Coefficiente di gradualità	1,000	1,000

Si determinano i seguenti costi relativi ai conguagli da applicare nel PEF 2021:

	GESTORE	COMUNE
Componente a conguaglio PV	0,00 €	0,00 €
Componente a conguaglio PF	0,00 €	0,00 €
Valore della rateizzazione min 1 max 4	1	1

### Rate di conguaglio residue 2020

Vengono inoltre indicate le quote relative alle rate di conguaglio residue afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nei 2021:

Rata Conguaglio Variabile RC 2020 € -

Rata Conguaglio Fissa RC 2020 € -



**Differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR**

Si riportano di seguito le rate dei conguagli relativi alla differenza di gettito generata dalla proroga delle tariffe 2019 per l'annualità 2020 ( Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20) e il piano economico finanziario 2020 costruito su base MTR 443 ARERA:

**CONG in PV: € 30.250,47**

**CONG in PF: € 7.874,54**

**Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili**

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR, per il 2021 viene applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \leq 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

$$\text{€ } 725.673,06 / \text{€ } 667.388,00 = 1,087333101$$

**valore limite rispettato.** La condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2021.

**valore limite superiore 1,2.** La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:

€ -

**valore limite inferiore 0,8.** La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a:

**Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Il metodo MTR, comma 4.1 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2021 con quelle dell'anno precedente (2020) deve risultare uguale o inferiore al valore dell'espressione data da 1 +

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

tasso di inflazione programmata pari a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività in un intervallo di valori tra 0,1 - 0,5% più i coefficienti di miglioramento qualità e perimetro.

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + p_a)$$

Dove:

a = anno 2021

$T_a$  = Tariffa PEF 2021

$T_{a-1}$  = Tariffa PEF 2020

$p_a$  = parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

$$p_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

$rpi_a$  = tasso di inflazione programmata ed uguale a 1,7%

$X_a$  = coefficiente di recupero di produttività impostato a 0,1%

$QL_a$  = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità

$PG_a$  = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale

Ai fini della determinazione del parametro  $p_a$ , l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente  $C19_{2020}$  e il coefficiente  $C19_{2021}$ , rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, che tengono conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19; tali coefficienti possono essere valorizzati nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% (art. 4 comma 4.3bis MTR 443/2019/R/rif).

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2021 riferite al servizio svolto per il Comune hanno portato al seguente risultato:

$$(1+p_a) = 1,066 \text{ (COMPETENZA EGATO)}$$

$$€ 934.325,74 / € 844.914,34 = 1,105823039$$

Comune di Santo Stefano Camastra

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

Sulla base dei valori definiti e giustificabili dalla relazione tecnica di accompagnamento il piano tariffario del 2021 viene definito dal PEF indicato nella seguente TABELLA 1.

Comune di Santo Stefano Camastra		TARI 2021 Legge 147/2013	
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2021		euro/anno	
<b>COSTO VARIABILE</b>			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani Indifferenziati - CRT	€	143.283,14	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	€	88.310,04	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	€	147.125,71	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	€	277.153,38	
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	€	-	
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	€	-	
Articolo 7 ter. 1 COSEXPTV	€	-	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	€	-	
Fattore di Sharing - b		0,500	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	€	-	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR <sub>CONAI</sub>	-€	43.394,83	
Fattore di Sharing - b(1+w)		0,600	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR <sub>CONAI</sub>	-€	26.036,90	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>TV</sub>	€	-	€ -
Coefficiente di gradualità (1+y)		1,000	1,000
Rateizzazione - r		1,0	1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	€	-	€ -
Rata di conguaglio PV su MTR 2020	€	-	-
Rata di conguaglio PV su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020	€	30.250,47	
Rata per il recupero mancate entrate tariffarie dovute alle agevolazioni COVID 2020	€	-	
Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili	€	-	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali	€	65.587,23	
<b>ΣTV<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	€	<b>725.673,06</b>	
<b>ΣTV<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ricalcolo)</b>	€	<b>694.722,82</b>	
<b>COSTO FISSO</b>			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	€	97.394,48	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	€	12.828,76	
Costi generali di gestione - CGG	€	49.132,50	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	€	-	
Altri costi - COal	€	48.165,95	
Costi comuni - CC	€	110.127,20	
Ammortamenti - Amm	€	-	
Accantonamenti - Acc	€	9.554,00	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	€	-	
- di cui per crediti	€	-	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	€	-	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	€	-	
Remunerazione del capitale investito netto - R	€	-	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>inc</sub>	€	-	
Costi d'uso del capitale - CK	€	9.554,00	
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	€	-	
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	€	-	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>TF</sub>	€	-	€ -
Coefficiente di gradualità (1+g)		1,000	1,000
Rateizzazione - r		1,0	1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+g)RC <sub>TF</sub> /r	€	-	€ -
Rata di conguaglio PF su MTR 2020	€	-	-
Rata di conguaglio PF su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020	€	7.874,54	
Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili	€	-	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali	€	14.652,70	
<b>ΣTF<sub>1</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	€	<b>239.602,92</b>	
<b>ΣTF<sub>2</sub> = ΣTV<sub>2</sub> + ΣTF<sub>1</sub></b>	€	<b>932.154,42</b>	
<b>Attività esterne Ciclo integrato RIU incluse nel PEF</b>			
Detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2 /DRIF/2020	-	2.171,32	
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIU	-	30.950,24	
% rd		68,02%	
<b>ΣTF<sub>2</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ricalcolo)</b>	€	<b>237.431,60</b>	
<b>TOT PEF</b>	€	<b>932.154,42</b>	

TABELLA 1 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO



### Note al calcolo

I costi ammessi al riconoscimento tariffario sono stati calcolati considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.

I costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti sono stati determinati sulla base di quelli effettivi riferiti all'anno di riferimento a-2 forniti dal comune. Nel caso in cui il comune abbia in carico operazioni relative al ciclo integrato dei rifiuti (es. CARC) i costi complessivi sono stati accorpate ai fini della corretta determinazione del piano economico finanziario.

Si rende necessario precisare che in relazione ai costi di trattamento e riciclo per l'aumento dei costi di conferimento cui il comune ha dovuto far fronte nell'annualità 2020 è stata inserita nei CTR una quota pari a euro 76678,22 oltre IVA per la copertura dei costi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti 2021.

Va ricordato che, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/9518, il costo oggetto di copertura da entrate tariffarie determinato ai sensi del MTR è considerato come valore massimo. L'Autorità ammette comunque (cfr. art 4, co. 5, della delibera n.444/2019) la possibilità di applicare valori inferiori, a condizione che sia garantito l'equilibrio economico finanziario del gestore, o dei gestori. Ai fini del citato riequilibrio, se necessario, l'importo da detrarre è indicato in tabella sotto la voce "Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF"

# Comune di Santo Stefano Camastra



Via della Corte n. 2  
40012 Calderara di Reno (BO)  
Tel. 051/726201  
Fax 051/726293  
[into@gfambiente.it](mailto:into@gfambiente.it)  
[www.gfambiente.it](http://www.gfambiente.it)



# COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

## PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 29 DEL 30/06/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021 ai sensi della deliberazione n. 443 del 31.10.2019 ARERA**

Il sottoscritto La Monica Arch. Francesco, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Data, 30/06/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Francesco La Monica

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.  
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data, 30/06/2021

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Rag. Pietro Mazzeo

## COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

### PARERE DEL REVISORE UNICO

### VERBALE N.10 DEL 03/07/2021

In merito alla proposta di deliberazione n.29 del 30/06/2021

“Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI 2021 ai sensi della deliberazione n.443 del 31/10/2019 Arera”.

#### Il Revisore Unico

#### Premesso che:

-L'Ente, con mail del 30/06/2021, ha provveduto a trasmettere, la proposta di deliberazione per il C.C.N. 29 del 30/06/2021 "Approvazione Piano Finanziario Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, anno 2021. Approvazione tariffe"- ai sensi dell' art.239,c.1)del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., Il Revisore deve esprimere un parere sulle "proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

L'Ente si è avvalso del supporto e collaborazione della ditta GFAmbiente per la redazione del Piano Finanziario;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della L.27 dicembre 2006 n.296, il quale a sua volta dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

dato atto che il decreto legge 25/05/2021 n.73 " Misure urgenti Covid..." ha differito al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023

#### Considerato che:

-l'art.1, comma da 639 a 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., con il quale è stata istituita a decorrere dal 1 gennaio 2014 l' imposta Unica Comunale (IUC) composta dall' IMU, dalla TARI e dalla TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili);

-l' art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza al 2020, l'imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di Investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

-la deliberazione dell' ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni hanno definite i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

-l'art.8 del D.P.R.27 aprile 1999, n.158 disciplina il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti(PEF);il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art.52 del D.Lgs.15dicembre1997,n.446;

l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al PEF;

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2021;

Tenuto Conto che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare dalla:

a) Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2021 che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

b) Relazione di validazione con esito positive della SRR Messina, con la quale è stata verificato:

- ✓ Il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti
- ✓ La coerenza degli e le menti di costo indicati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori, il rispetto dell'equilibrio finanziario dell'Ente gestore,

TENUTO CONTO che:

-le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.Lgs.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

-ai sensi dell'art.1 comma 169 della legge n.296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

-in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

-la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n.201/2011es.m.i.,secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;

-la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 31 gennaio 2021, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 31 dicembre;

- ✓ Con il D.L.41/2021 C.d.Decreto Sostegni, convertito in legge n.69 del 21 maggio 2021, contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva; Termine prorogato al 31/07/2021;

Dato Atto che il Piano Finanziario 2021, costruito secondo le disposizioni della delibera 443 ARERA e successive integrazioni ha un costo pari a € 932.154,42, mentre il ritorno di gettito dall'applicazione delle tariffe 2019 comporta un introito pari a € 838.504,16. La differenza dei due importi genera un conguaglio pari a € 93.650,26, esso potrà essere distribuito nei successivi piani finanziari ripartibile sulla base delle determinazioni del Consiglio Comunale.

**Visti:**

Il Vigente Statuto Comunale;

Il parere espresso dalla SRR di Messina

**Preso Atto**

- ✓ -del parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Ecologia ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
  
- ✓ Del parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile espresso, dal Responsabile del Settore Finanza e Tributi, ai sensi dell'art.49 e dall'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, attestante che la delibera ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

tutto ciò premesso, richiamato, considerato e preso atto,

**Esprime**

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di C.C., nel rispetto delle superiori considerazioni.


**Raccomanda**

Di adottare le relative tariffe TARI come disposto dall'art. 30, c.5, del D.L.41 /2020 (Sostegni), come approvato con Legge 69/2021 che prevede, limitatamente al 2021, che il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe ed i regolamenti sulla base del Piano Economico Finanziario PEF del Servizio Gestione dei Rifiuti è fissato al 30/06/2021 e prorogato al 31/07/2021;

1. il funzionario responsabile a provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, c. 3, del D.Lgs.360/98;
2. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed anche sulla homepage, la deliberazione del Consiglio comunale e il regolamento allegato.

IL REVISORE UNICO

Dot. Mario Laudani



IL PRESIDENTE

F.to: Re

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Amoroso

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Monterosso

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far data dal 16-07-2021

Dalla Residenza Municipale, li 16-07-2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Angelo Monterosso

*Angelo Monterosso*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 L.R. 3/12/1991 n. 44;

- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Municipale, li 16-07-2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Angelo Monterosso

*Angelo Monterosso*

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art. 11 L.R. n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni;

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Anna A. Testagrossa